


Sentenza n. 671/2013 pubbl. il 06/06/2013

RG n. 8/2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Davia ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8/2011 promossa da:

**HIDRON SPORT S.S.D. A R.L.** (C.F. 05505920487), con il patrocinio dell'avv. BRESCI LAURA e dell'avv. DE LUCA DOMENICO (DLCDNC53B10H919M) VIALE REGINA MARGHERITA 206 00198 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO FERRUCCI 203 59100 PRATO presso il difensore avv. BRESCI LAURA

Parte ricorrente

contro

**INPS - GIA ENPAIS (C.F. )**, con il patrocinio dell'avv. MAIO ILARIO e dell'avv. PUCCI CESARE (PCCCSR46D08D612C) VIA DUCA D'AOSTA 12 50100 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE presso il difensore avv. MAIO ILARIO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte ricorrente chiede l'annullamento della cartella esattoriale meglio identificata in atti, avente ad oggetto omissioni contributive relative a complessivi n. 85 collaboratori, adducendo sostanzialmente la esenzione dei suddetti collaboratori dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art 67 lett m) TUIR.

Enpals (a cui è succeduto INPS in corso di causa), nel costituirsi in giudizio ha comunicato che 30 posizioni (compiutamente identificate in atti) erano state oggetto di sgravio in sede amministrativa, ribadendo l'assoggettabilità alla obbligazione contributiva delle rimanenti 55 posizioni ( 33 istruttori e 22 addetti agli spogliatoi) e quantificando la pretesa contributiva residua in complessivi €. 425.524,61 di cui €. 402.661,18 per contributi ed €. 22.863,43 per somme aggiuntive calcolate al 21.03.2011.

La causa documentalmente istruita viene decisa all'odierna udienza mediante sentenza con contestuale motivazione.

L'art 67 comma 1 lett m) individua quali redditi diversi per i quali non è previsto il versamento di contributi

Firmato Da: DAVIA ANITA M. B. Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88691 - Firmato Da: LANINI LAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 91930



"se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente".....

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

La suddetta norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art 35 comma 5 DL 207/08 nel senso che: "nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell'art 67 comma 1 lett.m) TUIR sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

Enpals non contesta la natura di società sportiva dilettantistica della ricorrente ma nega il carattere sportivo dilettantistico delle prestazioni dei lavoratori oggetto della prefesa azionata, assumendone al contrario la natura professionale.

A fronte di tale contestazione spettava a parte ricorrente, la quale invoca una esenzione dall'obbligo, provare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione ( cfr. tra le altre Sez. I, Sentenza n. 8988 del 07/04/2008) e dunque il carattere occasionale e marginale dell'attività svolta dai singoli lavoratori oggetto dell'accertamento, essendo evidente che la natura professionale dell'attività esclude in radice la possibilità di far rientrare i proventi nell'ambito di applicazione dell'art 67 TUIR.

Tale prova non solo non risulta fornita (né avrebbe potuto esserlo attraverso la generica prova testimoniale richiesta, peraltro vertente su circostanze pacifiche o irrilevanti), ma al contrario in atti vi sono elementi per ritenere provata la natura professionale dell'attività svolta dalla più parte dei lavoratori.

E' noto che la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri generali per individuare in concreto il carattere professionale dell'attività lavorativa (cfr. tra le altre Corte Appello Torino n. 1424/11 in atti).

Tali criteri possono essere così riassunti;

- a) utilizzo, nello svolgimento dell'attività stessa, di particolari conoscenze tecniche;
- b) abitudine dell'attività che, sebbene non necessariamente esclusiva o prevalente, sia svolta con caratteri di continuità e ripetitività.



c) connessione ed accessorietà rispetto ad altra attività lavorativa ordinariamente e professionalmente svolta;

d) carattere non inisorio o comunque marginale rispetto al reddito medio, delle somme percepite.

Nel caso di specie tutti i 55 collaboratori oggetto della residua pretesa contributiva appaiono aver svolto la loro attività con carattere di continuità e ripetitività (risultano aver lavorato per almeno tre annualità con cadenza periodica) percependo compensi di natura sicuramente non marginale rispetto al reddito medio (escludendo il caso limite del Direttore Massagli che percepisce un reddito annuo di circa 39.000 euro, il reddito complessivo medio annuo degli ulteriori collaboratori si aggira tra i 5000 e i 6000 euro).

Tanto basta per escludere l'applicabilità dell'invocata esenzione.

Inaccoglibili inoltre appaiono le doglianze relative al computo dei rimborsi chilometrici nei compensi complessivamente percepiti dai lavoratori. Sul punto non può che citarsi il principio giurisprudenziale acquisito secondo cui *"In tema di Determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, il rimborso spese, escluso (ex art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153) dalla retribuzione assoggettata a contribuzione, non è soltanto il rimborso a piè di lista, ma può consistere anche in un'indennità fissa liquidata forfettariamente, sempre che siano provati in maniera rigorosa il nesso causale e la corrispondenza quantitativa tra le spese sostenute dal dipendente per l'esecuzione della prestazione lavorativa (od in occasione della stessa) e la somma corrispostagli dal datore di lavoro; mentre, solo in caso di dubbio, opera la presunzione di onerosità secondo cui deve essere compreso nella retribuzione ogni elemento patrimoniale di incerta natura."* (così Cass. Sez. I, *Sentenza n. 3848 del 17/04/1987*) e sottolinearsi come nel caso di specie la suddetta prova rigorosa non sia stata in alcun modo fornita.

Le spese liquidate come da dispositivo, sono compensate tra le parti per la quota di 1/3 atteso la parziale cessazione della materia del contendere e per il resto poste a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata e condanna parte ricorrente al pagamento della somma di 425.524,61, oltre interessi e somme aggiuntive da calcolarsi a far data dal 21/03/2011,

per il resto dichiara cessata la materia del contendere,

compensa per un terzo fra le parti le spese di lite liquidate per intero in complessivi € 7.500 e pone la residua quota a carico di parte ricorrente.



Sentenza n. 671/2013 pubbl. il 06/06/2013

RG n. 8/2011

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 6 giugno 2013

Il Giudice  
dott. Anita Maria Davia

